3263

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo dello Stato di Israele ed il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominati "le Parti";

Consapevoli che la cooperazione reciproca possa favorire lo sviluppo della produzione di film e promuovere un ulteriore sviluppo dei rapporti culturali e tecnologici tra i due Paesi;

Considerando che la coproduzione potrebbe giovare alle industrie cinematografiche dei rispettivi Paesi e contribuire alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Israele ed in Italia;

Prendendo nota della loro reciproca decisione di istituire un quadro atto ad incoraggiare tutti i tipi di produzione mediatica, soprattutto la coproduzione cinematografica;

Rammentando la Cooperazione tra le Parti nel settore della Cultura;

Hanno, quindi, convenuto quanto segue:

Articolo 1
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

(1) per "**coproduzione**" oppure per "**film coprodotto**" si intende qualsiasi opera cinematografica, con o senza colonna sonora, di qualsiasi lunghezza o genere, ivi incluse produzioni di animazione e documentari, realizzata da un coproduttore israeliano ed un coproduttore italiano, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, internet, videocassette, video-dischi, CD-ROM o attraverso mezzi simili, comprese forme future di produzione e distribuzione cinematografica;

(2) per "**coproduttore italiano**" si intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Italia, in conformità alla normativa in vigore in Italia;

(3) per "**coproduttore israeliano**" si intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Israele, in conformità alla normativa in vigore in Israele;

(4) per "Autorità competenti" s'intendono entrambe le Autorità competenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo. Le Autorità competenti sono:

- per la parte italiana: il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per il Cinema;
- per la parte israeliana: il Ministero della Cultura e dello Sport oppure chi per esso;

Articolo 2

BENEFICI

(1) Qualsiasi coproduzione realizzata in applicazione del presente Accordo sarà considerata dalle Autorità competenti come film nazionale, soggetto, rispettivamente, alla normativa nazionale di ciascuna delle Parti. Tali coproduzioni potranno beneficiare con pieno diritto dei vantaggi di cui gode l'industria cinematografica della produzione in virtù della normativa nazionale di ciascuna delle Parti oppure di quei benefici che potrebbero essere introdotti da ciascuna delle Parti. Tali benefici maturano solamente a favore del coproduttore del Paese che li concede.

(2) L'inadempienza da parte di un coproduttore di una delle Parti alle condizioni in base alle quali è stata data l'approvazione alla coproduzione da quella Parte oppure una violazione sostanziale dell'Accordo di coproduzione da parte di un coproduttore di una delle Parti potrebbe determinare la revoca dello status di coproduzione accordato alla produzione così come dei relativi diritti e benefici.

(3) Per tutte le questioni concernenti la commercializzazione o l'esportazione di una coproduzione cinematografica, ciascuna Parte accorderà alla coproduzione cinematografica lo stesso status e lo stesso trattamento di una produzione nazionale, nel rispetto delle proprie normative nazionali.

Articolo 3

APPROVAZIONE DEI PROGETTI

(1) I film da coprodurre in base al presente Accordo dai due Paesi devono essere approvati dalle Autorità competenti.

(2) Le condizioni per l'approvazione delle coproduzioni cinematografiche verranno concordate di comune accordo dalle Autorità competenti, caso per caso, fatte salve le disposizioni del presente Accordo e della rispettiva legislazione nazionale delle Parti.

(3) Per poter godere dei benefici della coproduzione, i coproduttori dovranno dimostrare di possedere un'adeguata organizzazione tecnica, un sostegno finanziario nonché una riconosciuta e qualificata reputazione professionale per poter condurre a buon fine la produzione.

(4) L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da gestione o controllo comuni, a meno che tale relazione sia stata specificamente stabilita ai fini della coproduzione stessa del film.

Articolo 4

RIPRESE

(1) I film di coproduzione saranno girati, elaborati, doppiati o sottotitolati, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, all'interno dei Paesi dei coproduttori partecipanti.

(2) Tuttavia, qualora la sceneggiatura od il soggetto del film lo richiedessero, le Autorità competenti potrebbero autorizzare riprese, esterne od interne, in un Paese che non partecipa alla coproduzione.

(3) Nei casi di assoluta eccezionalità, è possibile ricorrere ad un paese terzo per i servizi di doppiaggio o sottotitolaggio previa autorizzazione delle Autorità competenti.

Articolo 5

PARTECIPANTI

(1) I produttori, gli autori, gli sceneggiatori, gli attori, i direttori, professionisti e tecnici che partecipano ad una coproduzione devono essere cittadini della Repubblica italiana o dello Stato di Israele in conformità delle rispettive legislazioni nazionali delle Parti. Per quanto riguarda la Repubblica italiana possono essere anche cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea.

(2) Qualora la coproduzione lo richieda, la partecipazione di professionisti che non rispetti quanto disposto dal paragrafo (1) potrebbe essere consentita, in circostanze straordinarie e previa approvazione delle Autorità competenti.

(3) Nel caso delle coproduzioni multilaterali, definite nell'Articolo 9, possono partecipare cittadini di quei Paesi o residenti permanenti in quei Paesi, conformemente alla legislazione in essi vigente.

Articolo 6

LINGUE

(1) Il dialogo e la narrazione di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzati in italiano o in qualche dialetto della lingua italiana o nelle lingue

definite dalla normativa e dai regolamenti israeliani o in una qualsiasi loro combinazione.

(2) Se la sceneggiatura lo richiede, può essere permesso in una coproduzione l'uso di lingue diverse, in aggiunta a quelle autorizzate dalla legislazione delle Parti.

Articolo 7

CONTRIBUTI DEI COPRODUTTORI

(1) I rispettivi contributi dei produttori dei due Paesi possono variare da venti (20) ad ottanta (80) per cento per ciascun film coprodotto. Inoltre, i coproduttori sono tenuti a dare un effettivo contributo tecnico ed artistico, proporzionale al proprio investimento finanziario nella coproduzione cinematografica. Il contributo tecnico ed artistico dovrà essere costituito dalla risultanza delle complessive quote relative ad: autori, attori, personale tecnico di produzione, laboratori ed impianti.

(2) Qualsiasi eccezione ai principi di cui sopra deve essere approvata dalle Autorità competenti che, in casi particolari, possono autorizzare che i rispettivi contributi dei produttori dei due Paesi possono variare da dieci (10) a novanta (90) per cento

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore israeliano sia costituito da più Società di produzione, l'apporto finanziario di ciascuna Società non potrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

(4) Sono consentite le coproduzioni finanziarie da intendersi come partecipazione di un produttore unicamente in termini finanziari. Il contributo finanziario del coproduttore che partecipa alla coproduzione unicamente con un apporto finanziario non può essere superiore al 20% (venti per cento); quote di partecipazione superiori al venti per cento possono essere autorizzate dalle Autorità competenti solo in via eccezionale.

(5) Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma 4, entrambe le Autorità competenti dovranno assicurare il raggiungimento di un equilibrio annuale nella realizzazione numerica ed economica delle coproduzioni.

Articolo 8

DIRITTI NELLA COPRODUZIONE

(1) I coproduttori si accerteranno che i diritti di proprietà intellettuale, relativi ad una coproduzione, non di loro proprietà, possano essere resi a loro disponibili mediante accordi di licenza adeguati per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, come stipulato nel punto 4(1) dell'Allegato.

(2) L'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale di una coproduzione cinematografica, compresa la proprietà e la licenza degli stessi, sarà inclusa nel contratto di coproduzione.

(3) Ciascun coproduttore godrà di libero accesso a tutti i materiali originali della coproduzione e del diritto di duplicare o ristamparne copie, ma non del diritto d'uso o di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale riguardo detti materiali, ad eccezione di quanto viene fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione.

(4) Ciascun coproduttore sarà proprietario, su base congiunta, della copia fisica del negativo originale o di qualsiasi altro supporto di registrazione in cui la copia master della coproduzione viene prodotta, esclusi i diritti di proprietà intellettuale che possano essere inseriti in detta copia fisica, eccetto quanto viene fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione.

(5) Qualora la coproduzione venga fatta su un negativo in pellicola, il negativo sarà sviluppato in un laboratorio scelto congiuntamente dai coproduttori e vi sarà depositato sotto un nome concordato. Il laboratorio deve appartenere ad uno dei due Paesi e, solo in casi eccezionali, fornendo adeguate motivazioni tecniche, è possibile rivolgersi ad un Paese terzo, informandone le Autorità competenti.

Articolo 9

COPRODUZIONI MULTILATERALI

(1) Le Autorità competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o più Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un accordo di coproduzione cinematografica, nel rispetto delle proprie legislazioni interne.

(2) Il contributo del coproduttore di uno o più Paesi dovrà essere conforme alle disposizioni previste nel precedente Articolo 7.
Le condizioni di ammissione di tali coproduzioni devono essere valutate da entrambe le Parti, caso per caso.

Articolo 10

PERSONALE ED ATTREZZATURE

(1) Le Parti faciliteranno:

a) l'ingresso temporaneo e la riesportazione di qualsiasi attrezzatura necessaria per la produzione delle coproduzioni cinematografiche ai sensi del presente Accordo, nel rispetto della rispettiva normativa nazionale;

b) l'ingresso e la residenza nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte al fine di partecipare alla coproduzione cinematografica.

(2) Le disposizioni del presente Articolo vengono applicate anche alle Parti terze, approvate ai sensi dell'Articolo 9 del presente Accordo.

Articolo 11

NULLA OSTA DI PROIEZIONE IN PUBBLICO

L'approvazione da parte delle Autorità competenti di un progetto di coproduzione cinematografica non implica il permesso o l'autorizzazione di proiettare o distribuire il film così prodotto.

Articolo 12

REGOLAMENTAZIONE DELLE QUOTE

(1) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad entrambe le Parti, esso sarà incluso nella quota del Paese del coproduttore maggioritario. Qualora i contributi dei coproduttori siano uguali, la coproduzione sarà inclusa nella quota del Paese di cittadinanza o di residenza permanente del direttore della coproduzione.

(2) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad una sola delle Parti, la coproduzione verrà commercializzata dalla Parte nei confronti della quale non vi è alcuna quota.

(3) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad una od entrambe le Parti, le Autorità competenti possono accordarsi nel regolamentare le quote diversamente dalle disposizioni definite nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 13

IDENTIFICAZIONE DELLE COPRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE

(1) Tutte le coproduzioni cinematografiche dovranno essere identificate come coproduzioni israelo-italiane o italo-israeliane.

(2) Detta identificazione figurerà in un titolo distinto di testa o di coda, nel materiale promozionale pubblicitario ed ogni qual volta i film coprodotti vengano proiettati in pubblico.

Articolo 14

ALLEGATO

Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 3 (2), le Autorità competenti agiranno conformemente alle Norme di Procedura di cui all'Allegato al presente Accordo, che costituisce parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo 15

COMMISSIONE MISTA

(1) Le Parti possono istituire una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, di esperti, compresi registi e produttori di entrambi i Paesi, scelti dalle rispettive Autorità.

(2) La Commissione Mista si riunirà ogni due anni alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, può riunirsi in sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, in modo particolare nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella normativa che disciplina l'industria cinematografica o nel caso in cui l'applicazione del presente Accordo riscontri serie difficoltà.

(3) La Commissione Mista deve, in particolare:

- esaminare l'attuazione del presente Accordo;
- stabilire se sia stato raggiunto l'equilibrio complessivo della coproduzione, tenendo conto il numero delle coproduzioni, la percentuale e la somma complessiva degli investimenti e dei contributi artistici e tecnici. In caso contrario, la Commissione stabilirà le misure che ritiene necessarie per stabilire tale equilibrio;
- suggerire mezzi volti a migliorare in senso generale la cooperazione nella coproduzione cinematografica tra produttori israeliani ed italiani;
- proporre le modifiche da apportare al presente Accordo alle competenti Autorità.

Articolo 16

MODIFICHE

Il presente Accordo può essere modificato per iscritto con il reciproco consenso delle Parti. Qualsiasi modifica dell'Accordo o dell'Allegato dovrà seguire le stesse procedure previste per l'entrata in vigore come definisce l'Articolo 18.

Articolo 17

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le Parti cercheranno di risolvere amichevolmente le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, attraverso consultazioni tra di loro.

Articolo 18

ENTRATA IN VIGORE

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle note diplomatiche con cui le Parti si notificano l'espletamento delle proprie procedure interne previste per l'entrata in vigore dell'Atto.

(2) Il presente Accordo avrà validità per un periodo di cinque (5) anni che verrà automaticamente estesa per ulteriori periodi di cinque (5) anni ciascuno, a meno che una delle Parti non dia, almeno sei (6) mesi prima, avviso scritto all'altra Parte del proprio intento a cessare l'Accordo.

(3) Le coproduzioni approvate dalle Autorità competenti e che siano in svolgimento al momento della notifica, di una delle Parti, di risoluzione del presente Accordo continueranno a beneficiare pienamente delle disposizioni del presente Accordo fino al loro completamento.

(4) Dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo annullerà e sostituirà l'Accordo di coproduzione cinematografica firmato tra il Governo dello Stato di Israele ed il Governo della Repubblica Italiana a Gerusalemme il 1° gennaio 1985 ed entrato in vigore il 9 settembre 1987.

Firmato a _____ il _____ 2013 che corrisponde al _____ del _____, 5774 , in due copie originali nelle lingue ebraica, inglese ed italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo dello Stato di Israele

Per il Governo della Repubblica italiana

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

1. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, per quanto possibile, simultaneamente ad entrambe le Autorità competenti almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle riprese del film o della principale animazione.

2. Le Autorità competenti si comunicheranno la propria decisione sui progetti presentati. In linea di massima è l'Autorità competente relativa al produttore con quota maggioritaria che comunicherà per prima il proprio parere all'Autorità competente relativa al produttore con quota minoritaria.

3. Le istanze devono essere presentate nel seguente modo:
 - per la Repubblica italiana, accompagnate da una traduzione avente la dichiarazione di conformità, qualora vengano presentate in una lingua diversa dall'italiano;
 - per lo Stato di Israele, le istanze dovranno essere presentate nelle lingue ebraica od inglese.

4. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti:

 4.1 una prova sugli avvenuti accordi circa la licenza in materia di diritti di proprietà intellettuale, di qualsiasi tipo, in particolare dei diritti d'autore e dei diritti connessi (per "diritti connessi" devono intendersi, tra l'altro, i diritti morali, i diritti degli artisti, i diritti dei produttori di fonogrammi ed i diritti di trasmissione) compresi nella coproduzione o da essa derivanti, in misura sufficiente ai fini di realizzare gli obiettivi del contratto di coproduzione, come accordi presi per il pubblico spettacolo, la distribuzione, la trasmissione, la disponibilità su internet o, altrimenti, la vendita od il noleggio di copie fisiche od elettroniche della coproduzione nei territori dei paesi di origine delle Parti ed in Paesi terzi, come anche le necessarie autorizzazioni per i diritti d'autore ed i diritti connessi con riferimento a qualsiasi opera letteraria, drammatica, musicale o artistica che sia stata adattata dal richiedente al fini della coproduzione;

 4.2 la sceneggiatura e la sinossi del film in una delle lingue concordate;

 4.3 il contratto di coproduzione stipulato che è soggetto all'approvazione delle Autorità competenti. Il contratto deve precisare:

 a. il titolo del film, anche se provvisorio;

 b. il nome dello sceneggiatore o dell'adattatore del soggetto se tratto da un'opera letteraria;

c. il nome del regista (è permessa una clausola per la sua sostituzione se fosse necessario);

d. il budget del film;

e. il piano finanziario per il film;

f. l'ammontare dei contributi finanziari dei coproduttori;

g. gli impegni finanziari di ciascun coproduttore per quanto concerne la ripartizione in percentuale delle spese relative ai costi sullo sviluppo, elaborazione, produzione e post-produzione fino alla realizzazione della copia campione;

h. la distribuzione dei ricavi e dei profitti tra cui la ripartizione o la messa in comune dei mercati;

i. la partecipazione di ciascuno dei coproduttori nei costi che superano il budget o negli utili provenienti da eventuali risparmi nei costi di produzione;

j. l'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale in una coproduzione cinematografica, tra cui la proprietà e la licenza degli stessi;

k. una clausola nel contratto deve affermare che l'approvazione del film, che dà diritto a godere dei benefici ai sensi dell'Accordo, non costituisca obbligo per le Autorità competenti di una o di entrambe le Parti ad autorizzare la proiezione pubblica del film;

l. una clausola che prescriva le misure da adottare qualora:

 i) le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;

 ii) le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film coprodotto nell'uno o nell'altro dei due Paesi;

m. una clausola che stabilisca le misure da adottare qualora un coproduttore non adempia totalmente ai propri impegni nei termini stabiliti nel contratto di coproduzione;

n. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura a tutti i rischi di produzione ed a tutti i rischi per il materiale originale di produzione;

o. la data approssimativa dell'inizio delle riprese;

p. la maniera con cui la coproduzione deve essere inserita nei festival internazionali;

q. ulteriori disposizioni richieste dalle Autorità competenti.

4.4 l'elenco delle attrezzature richieste (tecniche, artistiche od altre) e del personale, tra cui la nazionalità dello stesso personale ed i ruoli che verranno svolti dagli attori;

4.5 il piano di lavorazione;

4.6 il contratto di distribuzione, se fosse già stipulato;

4.7 il copione definitivo.

5. Le disposizioni determinanti del contratto originale di coproduzione possono essere modificate previa approvazione da parte delle Autorità competenti.

6. La sostituzione di un coproduttore può essere concessa solo in casi eccezionali e per motivazioni riconosciute pertinenti dalle Autorità competenti.

7. I coproduttori forniranno qualsiasi altra documentazione ed informazione ritenute necessarie dalle Autorità competenti al fine della trattazione dell'istanza di coproduzione od al fine di monitorare la coproduzione o l'attuazione dell'Accordo di coproduzione.